

1.

TESTO EMENDANTO

**D.D.L. : " ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL DIPARTIMENTO
DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE NELLE AZIENDE U.S.L. "**

RELATORE : CONS. PALESE



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

2.

Signor Presidente colleghi Consiglieri,

Con il presente disegno di legge all'esame, viene disciplinata l'organizzazione dei servizi aventi natura sovradistrettuale, e gli interventi di prevenzione delle tossicodipendenze previste in forma dipartimentale.

Viene prevista la istituzione di un dipartimento per ogni azienda U.S.L., con 25 sezioni dipartimentali (SER. T) aventi natura sovradistrettuale.

Sono individuati inoltre raccordi con i distretti Socio Sanitari e collegamenti a rete con i diversi servizi socio - sanitari e referenti istituzionali e sociali ai sensi del D.P.R. 309/90 e altre normative.

Per il personale sono state confermate le piante organiche determinate dal Consiglio Regionale con provvedimenti attuativi del Decreto Ministeriale 30 novembre 1990 n.444 con la istituzione di posti apicali del ruolo sanitario e dei posti di operatore professionale coordinatore per ciascuna sezione dipartimentale, a seguito della nuova configurazione territoriale delle Aziende UU.SS.LL. L.14 giugno 1994 n.18 ; che ha visto confluire nella stessa Azienda più UU.SS.LL. e conseguentemente più servizi per le tossicodipendenze.

In via transitoria, è stato considerato che l'incarico di Responsabile del dipartimento e delle Sezioni Dipartimentali sia affidato a personale, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, riveniente dai Centri Medici e di assistenza sociale.

Quanto sopra in considerazione che detti servizi, istituiti con legge regionale n.71 risalente al novembre 1979, sono stati i primi ad operare nella regione, con ambito multizonale, maturando quindi le competenze e professionalità nel settore.

La terza Commissione nella seduta del 20.11.96 ha esaminato ed emendato il provvedimento che è stato approvato all'unanimità.

Pertanto si sottopone all'approvazione di questo Onorevole Consesso.

IL RELATORE
(Dr. Rocco Palese)



DECISIONE N. 47 DEL 20.11.96

1. La Commissione ha esaminato nella seduta del 20.11.96 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale prot.n.1003/62 del 12.02.96 D.D.L. avente ad oggetto "Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle aziende USL". (A/C 61/A)
2. Dopo ampia discussione, la 3^a Commissione decide di esprimere

PARERE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

sugli atti di cui al punto 1, nel testo all'allegato che costituisce parte integrante della decisione .

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :

FAVOREVOLI : Palese, Caroppo, Errico, Ferri, Colasanto, Godelli, Introna (sost. Pellegrino), Ursi e Tundo

ASTENUTI : //

CONTRARI : //

ASSENTI : (al momento della votazione) Camilli (sost.Sardelli) Strazzeri e Uzzi.

4. La terza Commissione ha designato, quale relatore in Aula, il Commissario : Dott. Rocco Palese.

IL PRESIDENTE
(Dott. Rocco Palese)



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

4.

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Decisione n. 1 /P del 23 GENNAIO 1997

Numero totale componenti: 13

All'apertura dei lavori sono presenti 13 Commissari.

1. La I Commissione ha esaminato nella seduta del 23 gennaio 1997 il seguente provvedimento trasmesso dalla Commissione consiliare III in data 22 novembre 1996.

DISEGNO DI LEGGE "Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche".

2. La I Commissione ha espresso, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, parere finanziario favorevole.
3. Il suddetto parere è stato espresso con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Crocco, Angiuli, Basurto, Caroppo, Festinante, Introna, Marmo, Tondo.

contrario: Di Cesare

di astensione:

P. IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Cesarina CLEMENTE)

PRESIDENTE

(Avv. Antonio CROCCO)



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

5

Art. 1

(ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO)

1. Ad integrazione dell'art.15, comma 4, della legge regionale 28 Dicembre 1994, n.36 in ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale è istituito il Dipartimento delle dipendenze patologiche.
2. Il Dipartimento delle dipendenze è una delle strutture operative della A.U.S.L. e svolge attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, a livello ambulatoriale, territoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, di strada, inerenti le tossicodipendenze, alcolismo ed altre dipendenze patologiche.
3. La sede del Dipartimento coincide con la sede della A.U.S.L.

Art. 1

(ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO)

1. Idem
2. Idem
3. Idem



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

Art.2

(SEZIONE DIPARTIMENTALE)

1. Il Dipartimento si articola in Sezioni Dipartimentali (SER.T.), con funzioni operative e gestionali. Riferite ad un ambito territoriale costituito da tre distretti o multiplo di tre .
2. Nel caso di A.U.S. L. con numero di distretti superiore a tre o multiplo di tre è istituita una ulteriore Sezione Dipartimentale (SER .T) in presenza di frazione di multiplo non inferiore a due.
3. Sono pertanto individuate n.25 (venticinque) Sezioni Dipartimentali (SER.T.) come da allegata tabella A).
4. La Sede della Sezione Dipartimentale (SER.T.) è individuata dal Direttore Generale della A.U.S.L. in relazione alle esigenze della utenza, sentito il Consiglio dei Sanitari.

Art.2

(SEZIONE DIPARTIMENTALE)

1. Idem
2. Idem
3. Idem
4. Idem



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

7.

Art.3 (FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO)

Il Dipartimento per le Tossicodipendenze svolge le seguenti funzioni :

- a) coordina le attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze svolte dalle Sezioni dipartimentali ;
- b) formula le linee - guida, con il concorso dei responsabili delle Unità Operative del Dipartimento e dei dirigenti delle sezioni dipartimentali, per i trattamenti terapeutici, riabilitativi e per la prevenzione dei problemi droga correlati e per la promozione della salute ;
- c) promuove e organizza la formazione sia degli operatori del Dipartimento, sia degli operatori socio - sanitari della A.S.L., sia del volontariato e del privato sociale del territorio ;
- d) implementa e coordina la ricerca epidemiologica, di concerto con l'Osservatorio epidemiologico regionale e centralizza le rilevazioni delle Sezioni Dipartimentali ;
- e) formula progetti circa l'utilizzo del budget del Dipartimento.



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

8

Art. 3

(RESPONSABILE DIPARTIMENTO)

1. Il Direttore Generale nomina il responsabile del Dipartimento scelto tra i responsabili delle Sezioni Dipartimentali (SER.T).

Al Responsabile del Dipartimento spetta.

- a) il coordinamento tecnico dell'assetto organizzativo ;
- b) la gestione del budget ;
- c) la formulazione di standards di funzionamento dei SER.T ;
- d) la programmazione ed il coordinamento delle attività di formazione degli operatori ;
- e) l'individuazione di un gruppo operativo per le attività di controllo e vigilanza sugli enti ausiliari previsti dall'art.116 D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309.
- f) promozione e coordinamento dell'attività di verifica degli interventi e valutazione dei risultati.

Art.4

(RESPONSABILE DIPARTIMENTO)

1. Il Direttore Generale nomina con provvedimento motivato il responsabile del dipartimento scelto tra i responsabili delle Sezioni Dipartimentali (SER.T).

Idem

- a) Idem
- b) Idem
- c) la formulazione di standards di funzionamento dei SER.T. d'intesa con i relativi responsabili ;
- d) idem
- e) idem
- f) idem



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

9.

Art.4

(DIRIGENTE SER.T. E FUNZIONI)

1. La Sezione Dipartimentale (SER.T.) è diretta da un dirigente apicale (2° livello) del ruolo sanitario nominato dal Direttore Generale e scelto tra il personale in servizio nel SER.T., in relazione ai titoli accademici ed al curriculum formativo e professionale maturato nello specifico settore.
2. Il Dirigente della Sezione Dipartimentale (SER.T.), nell'ambito della programmazione del Dipartimento organizza, coordina e controlla le attività di propria competenza; promuove dirige, individuandone la collocazione ottimale, tutte le attività specialistiche ivi comprese quelle riferite alle patologie alcolcorrelate ed HIV correlate.

Art.5

(DIRIGENTE SER.T. E FUNZIONI)

1. La Sezione Dipartimentale (SER.T.) è diretta da un dirigente apicale (2° livello) del ruolo sanitario nominato dal Direttore Generale con provvedimento motivato e scelto tra il personale in servizio del SER.T., in relazione ai titoli accademici ed al curriculum formativo e professionale maturato nello specifico settore.
2. Il Dirigente della Sezione Dipartimentale (SER.T.), nell'ambito della programmazione del Dipartimento organizza, coordina e controlla le attività di propria competenza; promuove dirige, individuandone la collocazione ottimale, tutte le attività specialistiche.



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

10.

Art.5 (UNITA' OPERATIVE)

1. Il Responsabile del Dipartimento sentito il responsabile della Sezione Dipartimentale,, in relazione alle esigenze del territorio, individua unità operative a carattere interdistrettuale :
 - a) per le attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale relativamente alle problematiche alcolcorrelate ;
 - b) per le attività di prevenzione, riduzione del danno, accoglienza, segretariato sociale, counselling, assistenza domiciliare, assistenza in casa alloggio ed in altre strutture coinvolte, relativamente alle problematiche HIV - correlate.

Art.6 (UNITA' OPERATIVE)

1. Il Responsabile del Dipartimento sentiti i responsbaili delle Sezioni Dipartimentali, in relazione alle esigenze del territorio, individua le seguenti unità operative :
 - a) U.O. per gli interventi preventivi, di riduzione del danno e di promozione della salute ;
 - b) U.O. epidemiologica ;
 - c) U.O. per gli interventi in strutture penitenziarie, per le problematiche e gli interventi HIV correlate ;
 - d) U.O. per le problematiche alcol/droga correlate.
2. Il coordinamento di ogni U.O. è affidato al personale del Dipartimento di profilo professionale pertinente alla funzione dell'U.O. e con curriculum formativo e professionale specifico attinente al tipo di attività da svolgere.



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

11.

Art.7

(CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO)

1. Il Responsabile del Dipartimento, nello svolgimento della sua attività, si avvale della collaborazione, della consulenza e del contributo collegiale dei responsabili delle Sezioni Dipartimentali, dei responsabili delle U.O., dei responsabili degli Enti ausiliari iscritti all'Albo e del Volontariato tramite il Consiglio dipartimentale.
2. Il Consiglio è organo collegiale e ne fanno parte il responsabile del Dipartimento, i responsabili delle Sezioni dipartimentali, i referenti delle U.O. del Dipartimento, i responsabili degli Enti ausiliari iscritti all'Albo e del Volontariato.
3. Il parere del Consiglio ha valore consultivo ed è obbligatorio richiederlo per le materie che riguardano l'organizzazione del lavoro e gli indirizzi di spesa del budget.
4. Le riunioni del Consiglio dipartimentale sono verbalizzate.



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

12.

Art.6 (CONVENZIONI)

1. Nell'ambito della programmazione del Dipartimento le attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale possono essere garantite sia dal servizio pubblico sia in regime convenzionale con il S.S.N., secondo le norme vigenti.

Art.8 (SVOLGIMENTO ATTIVITA')

1. Nell'ambito della programmazione del Dipartimento le attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale sono garantite dal servizio pubblico sia direttamente sia attraverso gli Enti ausiliari iscritti all'Albo regionale, sia in collegamento con gli Enti Locali.



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

13.

Art.7

**(INSERIMENTO IN STRUTTURE
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI)**

1. Il Responsabile della Sezione Dipartimentale (SER.T.) autorizza l'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali.
2. Per detti interventi, nell'ambito del budget complessivo assegnato al Dipartimento e secondo le attività programmate, il Dirigente del Dipartimento individua una quota per ciascuna Sezione Dipartimentale (SER.T.).

Art.9

**(INSERIMENTO IN STRUTTURE
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI)**

1. Idem

2. Idem



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

14.

Art.8

(ATTIVITA' DISTRETTUALI)

1. Le attività della Sezione Dipartimentale (SER.T.) a livello Distrettuale si integrano, secondo la strategia delle connessioni e con metodologia a rete, con quelle svolte dagli altri servizi socio-sanitari e le altre agenzie sociali e istituzionali presenti nel territorio
2. In particolare a livello distrettuale, nell'ambito della programmazione dipartimentale, il raccordo e l'integrazione programmatica e operativa, anche attraverso la costituzione di unità operative, in grado di assicurare gli interventi in sede distrettuale, riguardano :
 - a) gli interventi preventivi, di riduzione del danno e di educazione alla salute, con riferimento altresì all'art.104 e segg. Del D.P.R. 309/90, alla Medicina Scolastica e agli altri servizi socio-sanitari pubblici coinvolti, il mondo del lavoro e il privato sociale ;
 - b) gli interventi diagnostico-terapeutici, medico farmacologici sulle tossicodipendenze e le patologie correlate, in collaborazione con presidi e servizi sanitari (di emergenza, specialistici, di medicina generale, medico-infermieristici, ambulatoriali, ospedalieri, domiciliari), secondo quanto previsto dal D.P.R. 309/90, dalla circolare n.20 del 30/9/94 Ministero della Sanità per i trattamenti con farmaci sostitutivi e altra normativa ;

Art.10

(ATTIVITA' DISTRETTUALI)

1. Idem

2. Idem



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

Segue art.8

Segue art.10

- c) la rilevazione statistico-epidemiologica, la ricerca, la formazione sul fenomeno tossicodipendenze e patologie correlate, attraverso sistemi informativi integrati, validati e validabili scientificamente, in collaborazione con gli altri referenti sociali e istituzionali territoriali, per aspetti di pertinenza ;
- d) le attività socio-terapeutico-riabilitative a carattere semi-residenziale e residenziale , in rapporto con gli Enti Ausiliari di cui al D.P.R. 309/90 ;
- e) gli interventi socio - assistenziali, delegati dagli Enti locali ai sensi art.3 comma 3,D.to Leg.vo 502/90,nonché quelli attivati tramite progetti specifici previsti dalla normativa vigente, in rapporto con i diversi soggetti istituzionali e sociali coinvolti ;
- f) prestazioni socio- sanitarie per tossicodipendenti detenuti, ai sensi art.96 D.P.R. 309/90 ; che prevedono interazioni e connessioni, tramite protocollo d'intesa e convenzioni tra Ente Locale, Azienda U.S.L., Direzione penitenziaria, il mondo del lavoro e il privato sociale.

idem



Art.9

(PIANTA ORGANICA)

1. La pianta organica del Dipartimento e delle Sezioni Dipartimentali è costituita dalle dotazioni organiche dei Servizi per le tossicodipendenze come previsto dai provvedimenti regionali attuativi Decreto Ministeriale del 30.novembre 1990 n.444 e come accorpate dalle Aziende Unità Sanitarie Locali a seguito della nuova configurazione territoriale di cui alla L.r. del 14.6.1994 n.18.
2. Per ogni Sezione Dipartimentale sono istituiti due posti di 2° livello dirigenziale del ruolo sanitario, uno del profilo professionale medico ed uno del profilo professionale psicologo, previa trasformazione del corrispondente posto vacante di 1° livello dirigenziale.
3. Per ogni Sezione Dipartimentale sono istituiti posti di operatore professionale coordinatore, per i profili professionali relativi al personale infermieristico - assistente sociale, educatore professionale nel limite del 15% con arrotondamento all'unità inferiore, mediante trasformazione dei posti vacanti di operatore professionale collaboratore riferiti a detti profili.

Art.11

(PIANTA ORGANICA)

1. Idem
2. Idem
3. Per ogni Sezione Dipartimentale è istituito un posto di operatore professionale coordinatore e un posto di assistente sociale coordinatore mediante trasformazione dei posti vacanti del profilo professionale corrispondente.



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

17.

Art.12

(ACCORDO DI PROGRAMMA)

1. Per le attività di prevenzione, cura, riabilitazione dell'alcolismo, nonché per le connesse attività di studio, ricerca, documentazione, formazione, informazione e promozione della salute possono venire stipulati appositi accordi di programma tra Aziende U.S.L., Aziende Ospedaliere ed Enti Locali, ai sensi dell'art.27 della Legge 142/90.
2. All'espletamento delle suddette attività concorrono i diversi servizi delle A.S.L. e delle Aziende ospedaliere di cui al D.M. Sanità 3/8/93 ed i soggetti del privato sociale e del volontariato.



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

Art. 10

(NORMA TRANSITORIA)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale nomina sia il responsabile del Dipartimento che i responsabili delle Sezioni Dipartimentali (SER.T.), tra il personale attualmente in servizio nei medesimi riveniente dai Centri Medici e di Assistenza Sociale (CMAS), di cui alla L.r. 27 novembre 1979 n. 71, già confluiti nelle UU.SS.LL., in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In assenza, nelle UU.SS.LL. confluite nella Azienda, di detto personale, la nomina è effettuata tra il personale riveniente dai SER.T. ad alta utenza, ovvero, in assenza, a media utenza, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

18.

Art. 13

(NORMA TRANSITORIA)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale nomina sia il responsabile del Dipartimento che i responsabili delle Sezioni Dipartimentali (SER.T.), tra il personale attualmente in servizio nei medesimi.
2. In fase di prima applicazione della presente Legge, restano confermati ad personam gli incarichi convenzionali in atto. Al personale titolare di Accordo Collettivo Nazionale, stipulato ex art. 48 della Legge 833/78, potranno essere applicate le procedure di mobilità previste dai rispettivi accordi, nel rispetto del monte orario attualmente effettuato.



Consiglio Regionale della Puglia

3^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

19.

**Art. 11
(NORMA FINANZIARIA)**

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente Legge si fa fronte a far data dall'esercizio 1995 con i fondi stanziati sul Cap.0741090 del Bilancio 1995 nell'ambito della quota capitaria assegnata alle Aziende UU.SS.LL. per garantire i livelli di assistenza.

**Art.14
(NORMA FINANZIARIA)**

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente Legge si fa fronte a far data dall'esercizio 1997 con i fondi del F.S.R. di parte corrente.



Consiglio Regionale della Puglia

3^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

20^{ta}

TABELLA A)

TABELLA A)

Azienda U.S.L. n. Distretti n.Sez.Dip.

BA/1	3	1
BA/2	3	1
BA/3	3	1
BA/4	11	4
BA/5	3	1
BR/1	6	2
FG/1	6	2
FG/2	5	2
FG/3	6	2
LE/1	8	3
LE/2	6	2
TA/1	12	4
===	===	===

Idem

12 72 25